

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

### RIUNIONE POMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1948

(4<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PALLASTRELLI

#### INDICE

##### Disegno di legge :

(Seguito della discussione ed approvazione) :  
« Proroga dei contratti di mezzadria, colonia e compartecipazione » (N. 20-Urgenza - Approvato dalla Camera dei deputati). — Oratori: Spezzano, Carelli *relatore*, Braschi, Bosi, Ristori, Tartufoli, Lanzetta, Angelini, Conti, Piemonte, Milillo . . . . . Pag. 17

La riunione ha inizio alle ore 18.

Sono presenti i senatori: Allegato, Angelini Nicola, Bosi, Braschi, Carelli, Conti, Di Rocco, Fantuzzi, Farioli, Guarienti, Lanza Filingeri, Lanzara, Lanzetta, Milillo, Oggiano, Pallastrelli, Piemonte, Ristori, Salomone, Spezzano e Tartufoli.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge e « Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione ». (N. 20-Urgenza. - Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Pone in discussione l'articolo 5.

SPEZZANO. Prega il relatore, senatore Carelli, di chiarire se il disposto dell'articolo 5 si estende anche ai rapporti di mezzadria impropria. Fa notare come l'espressione « sospensione degli obblighi » sia equivoca, giacchè è pacifico che non trattasi, nel caso in esame, di una pura e semplice sospensione di prestazione, il cui adempimento sia rinviato alla scadenza della proroga legale sancita dal disegno di legge, bensì di una vera e propria abolizione per tutta la durata della proroga medesima.

CARELLI. *relatore*. Ritiene ovvio che l'articolo 5 si estenda anche ai rapporti di mezzadria impropria, che non sono che una varietà di quelli specificatamente previsti nel disegno di legge.

BRASCHI. Ritiene opportuno che, all'atto dell'emanazione di criteri direttivi per l'interpretazione della legge, e in questa stessa sede prima di approvare la legge e come norma per quanti dovranno applicarla, venga chiarito come la sospensione in parola non si estende a quella forma impropria di regalie, che configura invece una compartecipazione del proprietario del fondo sotto forma di percentuale forfettaria ai profitti ricavati dai mezzadri. Esistono in Italia delle forme di allevamenti di animali di bassa corte che eccedendo di gran lunga il limitato fabbisogno famiglia-

re, costituiscono una fonte di reddito autonomo che alimenta, specialmente nelle regioni dell'Italia centrale, un commercio assai rilevante. Sebbene la distinzione tra questa forma di compartecipazione su allevamento ultra fabbisogno familiare e le regalie vere e proprie risulti dal testo della legge e sia oramai pacifica in regioni, come la Romagna, dove le seconde furono abolite già fin dal primo decennio del secolo, crede non sia fuor di luogo sottolinearla, perchè talora una possibile confusione di termini può condurre ad una confusione di concetti. Deve restar chiaro che la sospensione delle cosiddette onoranze o regalie non può riferirsi ai casi nei quali, pur persistendo impropriamente il nome, si tratta di compenso forfettario per allevamenti fatti dal contadino sul fondo a suo esclusivo profitto *extra et ultra* fabbisogno e consumo familiare.

RISTORI. Richiamandosi al lodo De Gasperi si oppone alla proposta.

BOSI. Fa notare che l'allevamento industriale a cui si è riferito il senatore Braschi è già regolato da speciali patti, noti col nome di patti aggiunti; d'altro canto non c'è dubbio che l'articolo 5 si riferisca alle regalie in senso proprio. Si associa quindi al senatore Ristori.

SPEZZANO. Rileva come le regalie siano relitti di antiche consuetudini feudali e si oppone pertanto a qualsiasi interpretazione restrittiva dell'articolo 5.

TARTUFOLI. Ricorda che l'allevamento industriale importa una adeguata attrezzatura del fondo a questo scopo e quindi un addizionale investimento di capitali da parte del proprietario che non può non trovare la sua remunerazione. Quando poi l'allevamento, anche senza assurgere a forme industriali, supera il fabbisogno del consumo familiare, deve, per questa parte consentire un compenso per il proprietario. Si associa pertanto alla dichiarazione del senatore Braschi e chiede che sia messa ai voti.

PRESIDENTE. Mette in votazione le osservazioni e precisazioni del senatore Braschi dirette a orientare la interpretazione e applicazione della legge.

*(Sono approvate).*

LANZETTA. Fa notare che vi è un'apparente discrepanza fra l'articolo 5 del disegno di legge e il capoverso 8° del Regolamento sulla tregua mezzadrile.

PRESIDENTE. Ritene che la questione possa essere ovviata, dando atto nel verbale della riunione che la Commissione all'unanimità ha espresso il parere che non possa in nessun caso trattarsi di discrepanza, giacchè la legge di data posteriore deve prevalere su quella di data anteriore con essa contrastante.

*(Così rimane stabilito).*

*(L'articolo 5 posto ai voti è approvato. È pure approvato l'articolo 6).*

BOSI. A proposito dell'articolo 7, fa notare che in molte provincie le Commissioni arbitrali non hanno potuto riunirsi, giacchè le parti interessate, nonostante l'invito loro rivolto, non hanno proceduto alla nomina dei loro rappresentanti.

ANGELINI NICOLA. Desidera che venga chiarito che il termine « risoluzione di contratti » di cui all'articolo 7 si riferisce solo alle controversie dipendenti dall'entrata in vigore della proroga.

BRASCHI. Propone che si inviti il Governo, in sede di emanazione del regolamento di esecuzione della legge, a stabilire che, in difetto di designazione da parte delle organizzazioni interessate, compete al Presidente del Tribunale chiamare altri elementi a far parte del Collegio, prevedendo anche il caso di provincie dove manchi l'organizzazione provinciale di categoria.

CONTI. Si associa alla proposta del senatore Braschi.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta dei senatori Braschi e Conti.

*(È approvata).*

RISTORI. È del parere che l'articolo 7 debba essere inteso nella sua interezza e che in esso siano quindi anche comprese le disdette in tronco, sottratte in tal modo alla competenza della magistratura ordinaria.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'articolo 7.

*(È approvato).*

*(Senza discussione sono approvati gli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13).*

BOSI. Per quanto riguarda l'articolo 14, raccomanda che il regolamento di esecuzione della legge disponga che la percentuale del prodotto del fondo, riservata all'impiego per migliorie fondiari, venga destinata, previa consultazione con le organizzazioni interessate, a quelle unità federali che ne abbiano particolare bisogno.

BRASCHI. Esprime il voto che venga sentito in proposito anche il parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

BOSI. È d'accordo.

PRESIDENTE. Pone in votazione la raccomandazione del senatore Bosi, completata dal voto espresso dal senatore Braschi.

*(È approvata).*

MILILLO. Esprime la sua preoccupazione che nessuna disposizione sia contenuta nel testo legislativo circa gli stratti avvenuti prima dell'entrata in vigore della proroga legale.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'articolo 14.

*(È approvato).*

*(Senza discussione sono approvati gli articoli 15 e 16, ultimo del disegno di legge).*

PRESIDENTE. Mette ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

BOSI. A nome del gruppo parlamentare comunista dichiara che voterà per il rigetto del disegno di legge, in quanto che, data la sua natura di intervento coattivo in una controversia di natura sindacale, eccede i poteri costituzionali del Governo. Inoltre esso, pur se-

gnando qualche miglioramento rispetto a precedenti interventi governativi, non dà adeguata soddisfazione alle richieste della parte mezzadrile.

PIEMONTE. Dichiara che, pur votando a favore del disegno di legge, è d'opinione che molti particolari problemi connessi colla regolamentazione della mezzadria e delle forme affini potranno trovare la loro adeguata soluzione in sede di legislazione regionale ma che comunque non si potrà in futuro prescindere dal conferimento alla figura del mezzadro di una maggiore dignità morale, facendo di lui non più un dipendente del proprietario del fondo, ma un suo associato direttamente responsabile dell'andamento della produzione agricola.

MILILLO. A nome del gruppo parlamentare del P. S. I. dichiara che voterà a favore del disegno di legge unicamente perchè nel momento attuale, davanti ad una possibile recrudescenza delle agitazioni agrarie, esso rappresenta il minor male.

*(Il disegno di legge è approvato).*

RISTORI. Propone che la Commissione rivolga al Governo il voto che sia promossa una amnistia per i reati provocati dalle agitazioni agrarie.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta del senatore Ristori.

*(È approvata).*

La riunione ha termine alle ore 19,30.